



COMUNE DI CORBARA
PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081913801

Fax 081930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Prot. 108 del 12/01/2016

Oggetto: Sottoscrizione del CDI anno 2014.

In data 12/01/2016, presso l'ufficio della scrivente e dietro formale convocazione, alle ore 11:45 si è svolto l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, (composta dalla scrivente, dr.ssa Annunziata Alfano, l'ing. Cosimo Ferraioli e il dott. Luigi Troiano) ed i rappresentanti delle seguenti sigle sindacali: per la CGIL FP Alfonso Rianna, per la CISL FPS Della Rocca Vincenzo, per la UIL FPL (Donato Salvato).

Oggetto dell'incontro è stato la sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2014. In merito alle peo, alle quali nel citato CDI sono state destinate specifiche risorse, si precisa che occorre attivare la procedura necessaria per le stesse secondo la normativa vigente, al fine di renderle esigibili dal 2015.

In questa medesima sede, la sottoscritta provvede altresì a consegnare ai rappresentanti delle parti sindacali sopra detti la bozza di Regolamento per la costituzione dei fondi per la progettazione e l'innovazione e per la definizione dei criteri di riparto, approvato in bozza con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 09/11/2015.

Corbara, 12/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Annunziata Alfano
Annunziata Alfano

Alfonso Rianna - CGIL FP
Luigi Troiano - CISL FPS
Donato Salvato - UIL FPL

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

RELATIO ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014

In data odierna 12/01/2016, alle ore 11:45, presso il Comune di CORBARA, ha

avuto l'incontro della Delegazione Trattante tra:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Segretario

Generale dott.ssa Annunziata Alfano, e i restanti componenti della delegazione trattante: ing. Cosimo Ferraioli
e dott. Luigi Troiano.

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP


CISL FPS

UIL FPL

CSA

DiCAP

RSU Aziendale


Annunziata Alfano

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2014

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, c.d. Legge Brunetta, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 26/04/2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di durata quadriennale, parte normativa ed economica, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Rilevato che ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.lgs. 150/2009, i contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e in caso di mancato adeguamento cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili;

Evidenziato, pertanto, che a partire dal 01.01.2013 il contratto integrativo normativo stipulato in data 26/04/2004 debba ritenersi abrogato;

Tenuto conto che a partire dall'anno 2010 la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per il triennio 2010-2012 per effetto dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e che, pertanto, si ritiene opportuno non procedere all'avvio di una sessione negoziale per la stipula di un nuovo contratto decentrato integrativo normativo, in quanto risulta evidente che solo dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro di livello nazionale, sarà possibile redigere una piattaforma contrattuale in grado di recepire le profonde innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai nuovi strumenti di incentivazione previsti dal TITOLO III del medesimo decreto legislativo.

Posto in risalto che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004;

Ritenuto, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2014 alla sottoscrizione di un Contratto integrativo economico, con il quale disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di primo livello;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 03/02/2014 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico relativo alla costituzione ed utilizzo del fondo per l'anno 2014, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;


Acquisito il verbale n. ____ del _____, con il quale il Revisore dei Conti ha attestato la compatibilità dei costi previsti dal medesimo contratto con i vincoli di bilancio;

Dato atto che, sulla base del predetto parere, la Giunta comunale, con deliberazione n. ____ del _____, ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2014;

Al termine della fase negoziale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto decentrato integrativo relativo all'accordo sulla costituzione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014.

Art. 1

Ambito di applicazione e durata



A. Alfano

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.




Art. 3

Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione di tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.
3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2013, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad **€ 5.298,64**
4. Si precisa che il fondo per il lavoro straordinario, costituito nell'anno 1998 ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 01/04/1999, è determinato in misura non superiore a quelle destinate al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, e risultava quantificato nell'anno 1999 in **€ 5.462,52**
5. Nell'anno 2000, in applicazione delle disposizioni del comma 4 dell'art. 14, una percentuale del 3%, per un importo pari ad **€ 163,88**, confluiva nel fondo delle risorse decentrate.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

Art. 4

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004



1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
- b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2014, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

f

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2014
Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 163,88
Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1	
a) importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 26.483,18
g) risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 5.244,16
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 3.106,74
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001	
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 7.155,76
Art. 32 CCNL 2002 – 2005	
Comma 1	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 3.388,26
Comma 2	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001 <i>L'incremento di cui al presente articolo non risulta inserito per il superamento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003 <i>L'incremento di cui al presente articolo non risulta inserito per il superamento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
Art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2005 <i>L'incremento di cui al presente articolo non risulta inserito per il superamento della percentuale del 39% della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.</i>	
TOTALE TABELLA A	€ 45.541,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. In base a quanto previsto dall'art. 31 succitato, la prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, per l'anno corrente vengono considerati i seguenti incrementi:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2014
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 16.116,62
Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo in seguito all'applicazione della PEO	€ 6.888,70
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 557,26
TOTALE TABELLA B	€ 23.562,58
TOTALE TABELLA A	€ 45.541,98
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 69.104,56

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01.04.1999	Anno 2014
Comma 1	
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 2.495,96
Comma 2	
Quota 1,2% del monte salari 1997	
Comma 5	
Risorse da destinare al finanziamento di specifici progetti a seguito attivazione di nuovi servizi ovvero per l'implementazione di quelli esistenti	
Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 15.858,67
TOTALE TABELLA C	€ 18.354,63

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, viene incrementata da eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale, e prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA D	
FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999	

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale	
§ 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	
§ 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94	
§ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 18.354,63


PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 69.104,56
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 18.354,63
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 87.459,19

**Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010**

- In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si registra che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento.
- Dalla riduzione del fondo, possono essere escluse le somme indicate dalla Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le informazioni generali e le istruzioni sulla corretta compilazione del Conto annuale:
- Di seguito un prospetto generale con le indicazioni di maggiore interesse fornite dalla circolare per la corretta rilevazione dei dati relativi al monitoraggio dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa, che dovranno essere presi in considerazione per verificabilità delle prescrizioni dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.
- Resta inteso che il fondo complessivo non può, in ogni caso, superare quello costituito nell'anno 2010, che di seguito si riporta.

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2010	FONDO 2010	VOCI DA ESCLUDERE	FONDO DA CONSIDERARE PER LA RIDUZIONE
		€ 70.482,35	€ 770,10

6. Di seguito si propone un prospetto generale recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, determinato, in base alle indicazioni fornite dalla predetta circolare n. 16/2012 per la corretta verificabilità delle prescrizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, e che vanno ad aggiungersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2011 innanzi richiamata.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2014	A DETRARRE	Descrizione
FONDO RISORSE STABILI	€ 69.104,56	€ 557,26	Indennità di comparto - colonna 1
FONDO RISORSE VARIABILI	€ 18.354,63	€ 15.858,67	Economie anno 2011 art. 17, comma 5
		€ 2.495,96	Economie straordinario anno 2011 art. 17, lettera m)
TOTALE RISORSE LETTERA K)	€ 0,00	€ 0,00	Risorse art. 92, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2014	€ 87.459,19	€ 18.911,89	€ 68.547,30

5. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014 presenta un importo inferiore a quello determinato nell'anno 2010. Pertanto, non occorre procedere alla riduzione del fondo rispetto al 2010.

6. Rispetto al secondo vincolo da verificare, in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale, si ritiene che la procedura, considerata rispettosa dei vincoli descritti, possa essere realizzata effettuando il calcolo del personale medio in servizio nell'anno 2010 e negli anni successivi, determinato come semisomma dei dipendenti presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre. La riduzione del fondo avviene per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni da prendere a riferimento rispetto all'anno 2010.

Fondo risorse decentrate anno 2010	€ 69.712,25
Dipendenti in servizio al 01/01/2010	16,5
Dipendenti in servizio al 31/12/2010	14,5
Dipendenti in servizio al 01/01/2014	12
Dipendenti in servizio al 31/12/2014	11
Media Dipendenti in servizio anno 2010	15,5
Media Dipendenti in servizio anno 2014	11,5
Variazione percentuale	74,19%
Determinazione del fondo in attuazione dell'art. 9, comma 2bis	€ 51.721,99
Riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010	€ 16.825,31

7. Dopo l'applicazione della disciplina innanzi illustrata, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2014 deve essere ridotto per un ulteriore importo di **€ 16.825,31**

8. In conclusione, il fondo complessivo delle risorse decentrate da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2014 viene illustrato nella seguente tabella.

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	Fondo risorse decentrate anno 2014	Risorse escluse dalla riduzione	Fondo risorse decentrate da utilizzare per il C D I anno 2014
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Fondo risorse decentrate soggette a riduzione	€ 68.547,30	€ 18.911,89	
Riduzione 1° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 0,00		
Riduzione 2° vincolo ex art. 9, comma 2bis	€ 16.825,31		
Detrerrminazione del fondo anno 2014	€ 51.721,99	€ 18.911,89	€ 70.633,88
Fondo risorse lettera K)			€ 0,00
Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili			€ 70.633,88

TITOLO Iii – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 7

Utilizzo del fondo delle “risorse decentrate stabili”

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle “risorse decentrate stabili”, così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2013 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate al 31.12.2013.

Con la costituzione del predetto fondo si determineranno, altresì, le progressioni dell’anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

A. Alfano

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2014 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

DIPENDENTI PER CATEGORIA			QUOTA ANNUA (X 13 mensilità)	TOTALE
Categ.	Nr. Dipend.	Posizione economica		
D3	1	D6	€ 4.338,30	€ 4.338,30
D1	1	D5	€ 5.789,50	€ 5.789,50
	1	D4	€ 4.561,97	€ 4.561,97
C1	1	C5	€ 2.651,10	€ 2.651,10
	1	C5	€ 1.104,63	€ 1.104,63
	1	C4	€ 1.804,79	€ 1.804,79
B1	1	B7	€ 2.853,16	€ 2.853,16
	2	B4	€ 1.356,23	€ 2.712,46
A1	1	A5	€ 1.327,17	€ 1.327,17
TOTALE	10	TOTALE		€ 27.143,08

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2014, ammontano a complessive **€ 27.143,08**

2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2014. - Art. 33, comma 4. del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla colonna (1) della Tabella D del citato contratto.

Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota prevista per la corresponsione dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

DIPENDENTI PER CATEGORIA		Nr. Mensilità	QUOTA MENSILE	QUOTA ANNUA	TOTALE
Cat.	Nr. Dipend.				
D	3	12	€ 51,90	€ 622,80	€ 1.868,40
C	2	12	€ 45,80	€ 549,60	€ 1.099,20
C	1	5	€ 45,80	€ 229,00	€ 229,00
B	4	12	€ 39,31	€ 471,72	€ 1.886,88
A	2	12	€ 32,40	€ 388,80	€ 777,60
TOTALE	12		TOTALE		€ 5.861,08

Pertanto, per l'anno 2014 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 5.861,08**

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2014
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 27.143,08
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 5.861,08
TOTALE	€ 33.004,16

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI	€ 70.633,88
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 33.004,16
ECONOMIE RISORSE STABILI	€ 37.629,72
TOTALE RISORSE LETTERA k)	€ 0,00

ART. 8

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Dalla quota complessiva del fondo delle risorse stabili, pari ad **€ 70.633,88** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente pari ad **€ 33.004,16** La quota rimanente pari ad **€ 37.629,72** verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili".

2. Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", di cui al comma 1 del presente articolo, sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDI.

3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI		Anno 2014
Art. 17 CCNL 1.4.1999 - comma 2		
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi		€ 25.129,72
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro		
	indennità di turno	€ 6.000,00
	indennità di reperibilità	
	indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo	€ 1.000,00
	indennità di rischio	€ 300,00
	maneggio valori	
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di categoria D, C e B,		€ 4.000,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni		€ 1.200,00
TOTALE		€ 37.629,72

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" - TABELLA F

RISORSE Art. 15 - Lettera k)		Anno 2014
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ risorse previste dall'art. 93, comma 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ▪ 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della L. n. 724/94 ▪ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 	
TOTALE lettera k)		€ 0,00


TITOLO IV – Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"


ART. 9

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.





A. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 viene attribuito al personale di categoria D, C e B, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

Specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, C e B	Compensi annui
Responsabilità, formalmente attribuita dal Responsabile di Servizio con atto di organizzazione dirigenziale, nei seguenti ambiti:	Euro 2.500,00 annue se riferita al possesso di tutti e 4 i requisiti;
1. responsabilità della direzione di una struttura organizzativa, intermedia o di base, purché formalizzata nello schema organizzativo (servizio/ufficio);	
2. funzioni plurime e affidamento di tutte le tipologie di procedimenti amministrativi ascritti al Servizio/Ufficio di assegnazione e non comportanti l'adozione dell'atto finale del procedimento;	Euro 1.500,00 annue se riferita al possesso di 3 requisiti
3. affidamento del compito di coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore (almeno 3 unità);	
4. responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, con adozione di relazione tecnica e valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;	Euro 1.000,00 annue se riferita al possesso di 2 requisiti
5. svolgimento di funzioni per cui è prevista l'iscrizione ad un albo professionale (da valutare ai soli fini del conseguimento dei due requisiti minimi previsti per la corresponsione dei compensi)	

B. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate e al possesso di almeno 2 dei 5 requisiti previsti.

C. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 4.000,00

7. Particolari Posizioni

E' l'indennità finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale degli Enti, di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, determina in una quota pari ad € 25 mensili su dodici mensilità. Detta indennità è corrisposta alle qualifiche individuate al citato articolo come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Elenco profili:

- ⇒ Ufficiale d'anagrafe
- ⇒ Messo notificatore

N. 1 unità;
N. 1 unità;


Risorse necessarie Totale € 1.200,00



9. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 - lettera a) - del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in **€ 25.129,72**

e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:








- 1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi assegnati ai servizi e per centro di responsabilità.
- 2) Le risorse disponibili vengono assegnate ai vari servizi in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.
- 3) Al fine di evidenziare la valenza di un sistema di erogazione legato alla meritocrazia e al divieto di erogazione a pioggia delle indennità, si stabilisce che il premio individuale correlato alle risorse finanziarie per la produttività e il miglioramento dei servizi sarà corrisposto secondo i criteri definiti nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.
- 4) Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun servizio, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- 5) La ripartizione degli incentivi sarà correlata alla valutazione dell'apporto individuale di ogni dipendente sul raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1). Prende in considerazione la responsabilità, l'impegno, la qualità della prestazione e il contributo professionale fornito relativamente ai procedimenti assegnati.
- 6) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte;
- 7) Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- 8) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo e, comunque, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- 9) Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 8
Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.



Amministratore delegato

VLL
FPL

